

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1116}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETINA, BIGNAMI, CAPPELLACCI, CRISTINA, FERRAIOLI, FIORINI, MAZZETTI, PELLA, PETTARIN, PITTALIS, RUFFINO, BADOLE, BARATTO, BERGAMINI, BINELLI, BOND, BUBISUTTI, CORTELLAZZO, DALL'OSSO, LUCA DE CARLO, FOTI, GIACOMETTO, MARIN, MILANATO, MURELLI, NAPOLI, NOVELLI, POLVERINI, PORCHIETTO, ROSSO, SANDRA SAVINO, SOZZANI, TONDO, VALENTINI, ZANETTIN, ZANGRILLO

Istituzione del Ministero per la montagna

Presentata il 7 agosto 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il territorio italiano è costituito per circa il 35 per cento da montagne, percentuale decisamente superiore alla superficie pianeggiante, pari a circa il 23 per cento. Il rapporto « Montagne Italia », progetto culturale e di ricerca nato nel 2015 per raccogliere la necessità espressa dai territori rurali e montani italiani di essere rappresentati all'interno delle Istituzioni, estende l'accezione di « montano » fino al 58 per cento del territorio nazionale, ricomprendendo una popolazione di 14.310.751 abitanti, distribuita in oltre 4.200 comuni.

Da qualunque prospettiva si vogliano considerare tali dati, la montagna rappresenta una peculiarità indiscutibile del nostro territorio nazionale, caratterizzata da paesaggi naturali bellissimi e incontaminati, ma anche disseminata di sfide per privati e imprese che scelgono di insediarsi per vivere o portare avanti la propria attività.

L'importanza di valorizzare adeguatamente la nostra montagna è sancita dall'articolo 44 della nostra Costituzione, nonché dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante « Nuove disposizioni per le zone montane », la quale all'articolo 1 definisce

« preminente interesse nazionale » la salvaguardia delle zone montane, alla quale tutti sono chiamati a concorrere: Stato, regioni, province autonome ed enti locali. Numerose, negli anni, sono state le norme, nazionali e regionali, volte a garantire un adeguato sviluppo delle zone montane nella consapevolezza che tali aree debbano beneficiare di politiche mirate e strutturali che consentano di fare fronte ai tanti, inevitabili problemi di natura logistica e morfologica.

In tale contesto si ritiene, pertanto, indispensabile istituire un Ministero per la montagna che possa operare nell'interesse di quella amplissima fascia di territorio nazionale, dei suoi abitanti e dei comuni ivi costituiti in un'ottica non solo emergenziale e di risoluzione del problema già verificatosi, ma secondo logiche lungimiranti e di lungo periodo che mirino a uno sviluppo sostenibile dei territori montani ponendo, nel contempo, un freno allo spopolamento.

Del resto, seppure tra numerose difficoltà, come rileva il recente rapporto « Montagne Italia », la montagna, negli ultimi anni, è tornata e sta tornando a crescere, facendo registrare aumento della popola-

zione e della capacità di accoglienza, ma anche nuovi modelli di *welfare*, di economia e di apertura al terziario e all'innovazione. Si tratta di un territorio che invoca il proprio ruolo e la propria autonomia all'interno delle scelte strategiche politiche, economiche, culturali, sociali e ambientali del Paese. In tal senso, solo un Ministero *ad hoc* può farsi realmente carico delle istanze dei territori montani e delle sue comunità, tutelandone e migliorandone i servizi e le infrastrutture, favorendone il popolamento e ampliandone i livelli occupazionali. Finora le politiche per la montagna sono state delegate a più Ministeri. Manca, dunque, una visione unitaria, d'insieme, che possa garantire una progettualità a tutto tondo intorno ai territori di montagna, che risultano in gran parte ancora poco tutelati e relegati a una condizione di marginalità.

L'articolo 1, modificando il decreto legislativo n. 300 del 1999, istituisce il Ministero per la montagna, ne indica le attribuzioni e individua nel Piano annuale degli interventi lo strumento per la promozione e la tutela della montagna, nonché per la definizione dei criteri per l'erogazione di contributi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del Ministero per la montagna)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 14) Ministero per la montagna »;

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

« CAPO XII-bis

MINISTERO PER LA MONTAGNA

Art. 54-bis. — *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero per la montagna.

2. Al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per gli affari regionali e le autonomie nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) tutela e promozione delle risorse ambientali, storiche e culturali delle aree montane;

b) individuazione di risorse strutturali per la prevenzione del dissesto idrogeologico;

c) sviluppo del sistema dei trasporti, della viabilità locale, delle reti elettriche, idriche, del gas e di telecomunicazione delle aree montane;

d) sviluppo e promozione di itinerari e marchi turistici;

e) individuazione di forme di incentivazione e agevolazione fiscale nonché di semplificazione amministrativa per lo sviluppo delle attività economiche delle aree montane;

f) promozione e salvaguardia dell'occupazione;

g) elaborazione di politiche sociali e sanitarie che prevedano la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

h) elaborazione di indirizzi e proposte per la valorizzazione dei territori montani nell'ambito dell'Unione europea;

i) elaborazione di politiche per la riduzione del divario digitale;

l) valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari;

m) individuazione di forme di valorizzazione, promozione e sostegno all'agricoltura delle aree montane.

3. Il Ministero, entro il 30 settembre di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, predispone il Piano annuale degli interventi per la promozione e la tutela della montagna, che è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione.

4. Il Piano di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi, individua gli interventi e definisce i criteri per l'erogazione di contributi.

Art. 54-ter. — (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e al Ministero per gli affari regionali e le autonomie nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-*bis*, comma 2 ».

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « tredici » è sostituita dalla seguente: « quattordici »;

b) al secondo periodo, la parola: « sessantacinque » è sostituita dalla seguente: « sessantasette ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0026460